



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 01 LUGLIO 2026

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. Sergio Paparo	Presidente	X				
Avv. Cosimo Papini	Consigliere Segretario	X				
Avv. Salvatore Medaglia	Consigliere Tesoriere					X
Avv. Gaetano Vicicone	Vice Presidente					X
Avv. Giuseppina Abbate	Consigliere	X				
Avv. Francesca Barbolini	Consigliere					X
Avv. Tommaso Bendinelli	Consigliere	X				
Avv. Gabriele Bonafede	Consigliere	X				
Avv. Laura Capacci	Consigliere	X				
Avv. Silvia Cocchi	Consigliere	X				
Avv. Jacopo De Fabritiis	Consigliere	X				
Avv. Francesco Facchini	Consigliere	X				
Avv. Edoardo Magnini	Consigliere	X				
Avv. Carlotta Mainiero	Consigliere	X				
Avv. Paola Pasquinuzzi	Consigliere	X	16,07			
Avv. Marco Passagnoli	Consigliere					X
Avv. Chiara Pescatori	Consigliere	X				
Avv. Andrea Pesci	Consigliere	X				
Avv. Carlo Poli	Consigliere	X				
Avv. Laura Ristori	Consigliere	X				
Avv. Enrico Zurli	Consigliere					X

Dalle ore 14,30 alle ore 15,45 si è svolta la seduta pubblica ex art. 8 L. 247/2012 per l'impegno solenne di 23 Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 7629/2026), si apre alle ore 15,53

Il verbale dell'adunanza del 25.06.2026 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 29.06.2026) viene approvato alle ore 15,55 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 9 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet ad esclusione delle delibere nn. 5 e 6 perché contenenti dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,10.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI di FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 1

AUTORIZZAZIONE PER RINNOVO ACCETTAZIONE OFFERTA BANCA DATI DE JURE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Segretario,

- richiamate le delibere nr. 12 del 30.07.2014, nr 7 del 26.07.2017, nr. 3 del 15.07.2020, nr. 4 05.07.2025 con la quale veniva autorizzato il rinnovo triennale della Banca Dati De Jure;
- presa visione della comunicazione del 23.06.2026 (prot. nr. 7439) del responsabile della Biblioteca, Avv. Marco Ferrero, relativa alla proposta della Giuffrè Francis Lefebvre per il rinnovo triennale della Banca Dati De Jure, che prevede un costo di €. 12.099,85 (dodicimilanovantanove/85) IVA inclusa;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010301 — Acquisti libri, riviste, giornali e altre pubblicazioni - per il quale era stata appostata la somma di €.33.300,00 (trentatremilatrecento/00) e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad 12.315,40 (dodicimilatrecentoquindici/40), già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo triennale relativo alla Banca Dati De Jure indicata nella succitata comunicazione del 23.06.2026 (prot. nr. 7439), per un importo complessivo pari ad €. 12.099,85 (dodicimilanovantanove/85) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,58.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 2

AUTORIZZAZIONE SPESE BIBLIOTECA DELL'ORDINE RINNOVO ABBONAMENTI - MODIFICA FORNITORE ANNO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Segretario,

- richiamata la delibera nr. 1 del 01.04.2026 con cui è stato autorizzato il rinnovo degli abbonamenti alle riviste indicate dalla Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 3787) con la Libreria Pirola, per un importo pari ad €. 999,50 (novecentonovantanove/50);
- preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense (prot. nr. 7438), con cui viene indicato che per un problema organizzativo della Libreria Pirola, l'iter di rinnovo degli abbonamenti, sotto riportati

- Foro Padano;
- Rivista diritto commerciale;
- Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale;
- Giusto processo civile;
- Mercato regole concorrenza;
- Giustizia Penale;

non può essere completato;

-preso atto che nella stessa comunicazione la Fondazione indica che i succitati abbonamenti possono essere rinnovati tramite la Libreria del Tribunale ma che il nuovo preventivo di spesa è pari ad €. 1.230,00 (milleduecentotrenta/00) iva inclusa;

- ritenuto necessario provvedere al rinnovo dei citati abbonamenti per l'anno 2026;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo alle succitate riviste tramite la Libreria del Tribunale per un importo pari ad €. 1.230,00 (milleduecentotrenta/00) iva inclusa, e di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il relativo pagamento.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,58.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 3

AGORA' DEGLI ORDINI E DELLE UNIONI – 07.07.2026 ROMA – DELEGA E AUTORIZZAZIONE RIMBORSO SPESE

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Segretario,

- vista la convocazione dell'incontro Agorà degli Ordini e delle Unioni di cui alla comunicazione del Consiglio Nazionale Forense prot. 6139, che si svolgerà a Roma il prossimo 7 luglio 2026,

DELIBERA

di delegare il Consigliere Tesoriere Salvatore Medaglia a partecipare in rappresentanza del Presidente, autorizzando il Consigliere Tesoriere al rimborso delle spese di viaggio che saranno sostenute e necessarie.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,58.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 4

VO.GA. SRL – OFFERTA PER FORNITURA MATERIALE ANTINCENDIO LOCALI ORDINE AVVOCATI

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 4 del 26.11.2025 con la quale è stato accettato il preventivo della Società VO.GA. relativo al contratto di manutenzione degli estintori e dei dispositivi antincendio posti all'interno dei locali dell'Ordine per l'anno 2026;
- preso atto che durante la visita semestrale prevista dal contratto succitato, che si è svolta in data 09.06.2025, sono state rilevate dalla Società VO.GA. alcune anomalie relativamente al guasto di 5 lampade di emergenza nei vari piani dei locali, oltre che alla necessità di sostituzione di una maniglia su una porta al 2. piano;
- preso atto che è pervenuto da VO.GA. (prot. nr. 7235), il preventivo relativo alla fornitura del materiale antincendio che è risultato da ripristinare durante la visita semestrale del 09.06.2026, e che detto preventivo ha un costo pari a €. 1.098,00 (millenovantotto/00) IVA inclusa;
- ritenuto necessario provvedere all'autorizzazione per il reintegro del materiale antincendio necessario nei locali dell'Ordine;
- precisato che il capitolo di Bilancio Preventivo che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010403 – Manutenzione e riparazioni locali - per il quale era stata appostata in Bilancio Preventivo la somma di €. 14.100,00 (quattordicimilacenti/00) e che ad oggi l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 2.758,11 (duemilasettecentocinquanteotto/11), già detratta la spesa oggetto della presente delibera;
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2026;

DELIBERA

di stipulare il contratto con la VO.GA. Srl per la fornitura di materiale antincendio, come da preventivo del 19.06.2026 (prot. nr. 7235) per un importo pari a €. 1.098,00 (millenovantotto/00) IVA inclusa, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il relativo contratto e il Consigliere Tesoriere ad eseguire i relativi pagamenti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,58.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 7

**TRIBUNALE DI FIRENZE
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
CAMERA PENALE DI FIRENZE**

**NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI
DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEI
SOGGETTI IRREPERIBILI DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE**

Il Consiglio su relazione del Presidente e della Consiglieria Pasquinuzzi, Coordinatrice della Commissione consiliare Area Giustizia Penale,

visto il testo del protocollo d'intesa allegato alla presente delibera (all. 1),

DELIBERA

di approvare la proposta del protocollo d'intesa in oggetto, dando mandato alla segreteria di procedere per l'inoltro del testo ai soggetti interessati.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 16,00.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Tribunale di Firenze
Ordine degli Avvocati di Firenze
Camera Penale di Firenze

**NUOVO PROTOCOLLO DI INTESA SULLE MODALITÀ DI
LIQUIDAZIONE DEI DIFENSORI DEI SOGGETTI AMMESSI AL
PATROCINIO A SPESE DELLO STATO E DEI SOGGETTI IRREPERIBILI
(DI FATTO E DI DIRITTO) DAVANTI AL GIUDICE DI PACE DI FIRENZE**

Il presente protocollo ha lo scopo di individuare parametri di liquidazione dei compensi per i difensori dell'imputato (di fiducia o di ufficio ex art. 97, co. 1, c.p.p.), della persona offesa e della parte civile standardizzati e adeguati alla vigente normativa, al fine di assicurare criteri tendenzialmente uniformi e di snellire le relative procedure, riducendo così anche le opposizioni.

Le disposizioni ivi contenute si applicano a tutte le liquidazioni successive alla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ancorché le relative istanze siano state presentate antecedentemente.

Ciò premesso, si concorda, quanto segue:

a) Il difensore si impegna a caricare telematicamente l'istanza di liquidazione, in formato PDF, sul registro informatico SIAMM, unitamente alla documentazione necessaria *infra* specificata ai punti b), c), d) ed e), prima della pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase processuale; l'istanza di liquidazione, se già caricata sul SIAMM, potrà essere presentata anche in udienza.

b) **Per i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato**, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) istanza di ammissione al patrocinio a Spese dello Stato;
- 2) decreto di ammissione;
- 3) notula del difensore.

c) **Per i soggetti irreperibili di diritto e quelli oggetto di sentenza ex art. 420 *quater* c.p.p.**, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) notula del difensore.

d) Per i soggetti irreperibili di fatto, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) certificato anagrafico negativo del Comune di ultima residenza nel caso in cui il soggetto avesse in atti un indirizzo di residenza (salvo che dagli stessi atti non risulti già una sua non rintracciabilità a detto indirizzo) o stampata dell'esito negativo della ricerca fatta dal difensore sul sito dell'Anagrafe Nazionale Unica;
- 2) in caso di certificazione anagrafica positiva, o laddove dagli atti del procedimento risulti un domicilio eletto diverso dallo Studio del difensore, documentazione attestante l'impossibilità di recapitare la richiesta di pagamento inviata dal difensore agli indirizzi di residenza o domicilio;
- 3) risposta negativa alla richiesta di rintraccio fatta dal difensore al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
- 4) notula del difensore.

e) Per i soggetti insolventi, l'istanza deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) prova, mediante allegazione ove disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del credito professionale o dell'inutilità dello stesso. Ai fini del presente protocollo si considera sussistente il requisito della prova dell'impossibilità di procedere all'esecuzione forzata laddove il difensore produca la copia degli esiti delle ricerche effettuate dal difensore stesso o dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492 bis c.p.c. È sempre fatta salva la possibilità per il difensore che ha svolto il tentativo di recupero del credito professionale di richiedere anche la liquidazione per i compensi e le spese per detto tentativo, secondo i parametri ministeriali vigenti.

f) Nell'istanza il difensore deve specificare che la propria richiesta di liquidazione viene effettuata sulla base degli importi forfettizzati di cui alla presente convenzione. È comunque sempre fatta la possibilità per il difensore che ritiene di aver svolto un'attività diversa da quella di cui alla presente convenzione di richiedere la liquidazione del proprio compenso secondo i valori dei parametri ministeriali vigenti.

g) La liquidazione è disposta dal Giudice contestualmente alla pronuncia della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase processuale, con separato decreto. Il provvedimento di liquidazione è notificato mediante lettura alle parti.

TARIFFE FORFETTARIE

Si determinano le seguenti diverse tariffe, già decurtate di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis del D.P.R. 115/2002, per la liquidazione dei compensi del difensore, individuate, per ciascuna ipotesi, in base al differente impegno professionale. È sempre fatta comunque salva ogni diversa e maggiore richiesta che il difensore avanzerà in virtù della particolare complessità del procedimento (come, ad esempio, ma non solo, in caso di significativo numero di udienze e/o per la natura e la quantità delle imputazioni): in tal caso troveranno applicazione le tabelle dei **parametri ministeriali vigenti**.

Di seguito le tariffe concordate:

ATTIVITÀ DEL DIFENSORE	IMPORTO CONCORDATO
Procedimento che si conclude con sentenza ex art. 420-quater c.p.p. in non più di due udienze.	euro 300,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Altri procedimenti senza fase di attività istruttoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: sentenza ex art. 420-quater c.p.p. con più di due udienze; sentenza ex art. 35 del D.lgs. n. 274/2000; sentenza di incompetenza; sentenza ex art. 129 c.p.p.	euro 500,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Processo con attività istruttoria che non ha comportato un particolare impegno	euro 800,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Processo con attività istruttoria che ha comportato un impegno ordinario. Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le circostanze che, anche singolarmente considerate, determinano un impegno ordinario: - assistito sottoposto a misura cautelare o detenuto (per altra causa);	euro 1.200,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.

- presenza di 2 o più imputati assistiti dal difensore che chiede la liquidazione; - presenza di 5 o più imputati non assistiti dal difensore che chiede la liquidazione; - presenza di costituzione di parte civile; - svolgimento di almeno 3 udienze non di mero rinvio; - numero di testimoni superiore a 3.	
--	--

REATI DI CUI AL D.LGS. 25 LUGLIO 1998, N. 286 (T.U. immigrazione): per i soli reati di cui al presente Testo Unico, di seguito le tariffe concordate:

ATTIVITÀ DEL DIFENSORE	IMPORTO CONCORDATO
Procedimento che si conclude con sentenza ex art. 420-quater c.p.p. in non più di due udienze.	euro 300,00 oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Altri procedimenti senza attività istruttoria. A titolo esemplificativo e non esaustivo: sentenza ex art. 420-quater c.p.p. con più di due udienze; sentenza ex art. 35 del D.lgs. n. 274/2000; sentenza di incompetenza; sentenza ex art. 129 c.p.p.	euro 500,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Processo con attività istruttoria senza fase introduttiva	euro 600,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Processo con attività istruttoria con fase introduttiva. A titolo esemplificativo e non esaustivo: deposito lista testimoni; deposito istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.	euro 800,00 , oltre spese forfettarie al 15%, CPA ed IVA come per legge.

Le parti che aderiscono al presente Protocollo si impegnano a monitorare costantemente la corretta applicazione del presente protocollo, ad adottare ogni rimedio conseguente all'accertamento di prassi divergenti e a verificare, con cadenza biennale, la perdurante rispondenza dello stesso agli obiettivi prefissati.

Firenze, _____

Il Presidente del Tribunale per il Giudice di Pace di Firenze

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Firenze

Il Presidente della Camera Penale di Firenze



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1° LUGLIO 2026

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DA AVV. L. P.

Sulla possibilità per l'avvocato di tenere una rubrica giuridica su un giornale online

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premessi:

- che con comunicazione del 16 giugno 2026 (prot. n. 7118/26) l'Avv. L. P. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;
- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;
- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 16,03.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Richiesta parere

1. Quesito. È stato formulato il seguente quesito: *“Ho ricevuto una proposta di attivare una rubrica periodica a tema legale su un giornale locale online (si tratterebbe, in sostanza, di rispondere a quesiti legali posti settimanalmente dagli utenti).*

Prima di accettare la proposta e di dare avvio alla rubrica, vorrei sapere se sussistano limiti deontologici alla suddetta attività, con particolare riferimento alla possibilità di indicare le proprie generalità e i contatti dello studio legale all'interno della rubrica (anche alla luce di quanto previsto dalla riforma dell'articolo 35 del Codice Deontologico Forense)”.

2. Norme rilevanti. Sono norme rilevanti ai fini della risposta al quesito gli artt. 35 e 37 c.d.f.

Stabilisce l'art 35 del c.d.f., recentemente riformato:

“Dovere di corretta informazione – **1.** *L'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti.* **2.** *L'avvocato non deve dare informazioni comparative con altri professionisti né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.* **3.** *L'avvocato, nel fornire informazioni, deve in ogni caso indicare il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.* **4.** *L'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento.* **5. (...)** **6.** *Non è consentita l'indicazione di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.* **7.** *L'avvocato non può utilizzare nell'informazione il nome di professionista defunto, che abbia fatto parte dello studio, se a suo tempo lo stesso non lo abbia espressamente previsto o disposto per testamento, ovvero non vi sia il consenso unanime degli eredi.* **8.** *Nelle informazioni al pubblico l'avvocato non deve indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano.* **9.** *Le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità e decoro della professione.* **10.** *La violazione dei doveri di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura”.*

Stabilisce altresì l'art. 37 c.d.f.:

“Divieto di accaparramento di clientela – **1.** *L'avvocato non deve acquisire rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi a correttezza e decoro.* **2.** *L'avvocato non deve offrire o corrispondere a colleghi o a terzi provvigioni o altri compensi quale corrispettivo per*

la presentazione di un cliente o per l'ottenimento di incarichi professionali. **3.** Costituisce infrazione disciplinare l'offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. **4.** E' vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. **5.** E' altresì vietato all'avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per uno specifico affare. **6.** La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura".

3. Risposta al quesito.

La cura di una rubrica periodica di informazione giuridica su un giornale locale online non è attività vietata dal codice deontologico forense.

La riforma dell'art. 35 del Codice Deontologico Forense consente oggi all'avvocato di rendere informazioni sulla propria attività professionale con qualunque mezzo, compresi siti web, testate online e piattaforme digitali non direttamente riconducibili allo studio, purché siano rispettati i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza, riservatezza, dignità e decoro. È quindi ammissibile che l'avvocato firmi i contributi indicando il proprio nome e cognome, il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza.

Maggiore cautela deve invece essere adottata con riferimento all'indicazione dei recapiti dello studio legale all'interno della rubrica, soprattutto se collocati in calce a ciascuna risposta o presentati come canale diretto per l'invio di quesiti o richieste di consulenza. In tale ipotesi, infatti, la rubrica potrebbe essere letta non più soltanto come attività informativa, ma come modalità di acquisizione di clientela, con possibile interferenza con il divieto di accaparramento previsto dall'art. 37 c.d.f. Tale è, del resto, anche l'orientamento già espresso dal CNF che con propria sentenza ha stabilito che *"l'avvocato che curi una rubrica giornalistica non può indicare in calce alla stessa i recapiti del proprio studio per l'invio diretto della corrispondenza, in quanto ciò costituisce potenziale strumento di accaparramento della clientela e deve perciò considerarsi strumento non conforme alla dignità e al decoro propri di ogni pubblica manifestazione dell'avvocato"* (CNF sentenza 10 giugno 2014 n. 83).

La rubrica può essere pubblicata con la firma dell'avvocato e con l'indicazione della qualifica professionale, dello studio e dell'Ordine di appartenenza. E i quesiti dei lettori dovrebbero essere raccolti tramite la redazione del giornale, e non tramite l'indirizzo diretto dello studio.

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 1 LUGLIO 2026

DELIBERA n. 9

ESAME PROVVEDIMENTI CDD

Il Consiglio, ai sensi del Regolamento per l'esercizio della facoltà di impugnazione dei provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina, adottato con delibera n. 1 del 14.02.2018:

- udita la relazione del Consigliere incaricato dell'esame del provvedimento emesso nel procedimento di cui alla tabella che segue:

anno	R.R.	Relatori	note	ore
2024	46	TOMMASO BENDINELLI		16,05
2024	62	JACOPO DE FABRITIIS		16,07
2025	212	FRANCESCO FACCHINI		16,09

- ritenute corrette e condivisibili le motivazioni espresse dal Consiglio Distrettuale di Disciplina per i provvedimenti,

DELIBERA

di non impugnare innanzi al Consiglio Nazionale Forense i suddetti provvedimenti del Consiglio Distrettuale di Disciplina.

La presente delibera è stata chiusa alle ore 16,09.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente